



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 238 del 19/05/2022

**RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE TARTARUGHE
MARINE E CETACEI DELLA REGIONE CAMPANIA**

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente Consiglio della Regione Campania
On. Gennaro Oliviero


Alla Segreteria generale
Dott.ssa Magda Fabbrocini

PROPOSTA DI LEGGE
(ARTICOLO 96 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE)

del Consigliere Regionale
TOMMASO PELLEGRINO

AVENTE AD OGGETTO:

**RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE TARTARUGHE
MARINE E CETACEI DELLA REGIONE CAMPANIA**



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE
RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE TARTARUGHE
MARINE E CETACEI DELLA REGIONE CAMPANIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Le tartarughe marine sono abituali frequentatrici degli habitat marini e costieri della Campania. Questi iconici animali, emblema di un ecosistema minacciato dalla sempre crescente pressione antropica, si alimentano nelle aree basse e sabbiose delle coste Campane, spostandosi in mare aperto per proseguire le loro incredibili migrazioni che le porteranno in giro per l'intero Mediterraneo. Solo recentemente le femmine hanno cominciato a deporre sulle spiagge Campane, unico sito del Mediterraneo Occidentale dove tale fenomeno ha assunto carattere di regolarità, prova dell'espansione geografica dell'areale di nidificazione della specie e probabile adattamento al cambiamento climatico.

2. Inquadramento normativo

Le tartarughe marine sono elencate negli allegati B e D del DPR 357/97, norma di recepimento della Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Pertanto il prelievo, la cattura, il trasporto e la detenzione temporanea di esemplari vivi devono essere autorizzati dal MTE, in deroga ai divieti previsti dalla norma. La Direttiva impone inoltre agli Stati Membri la realizzazione di attività di sorveglianza dello stato di conservazione nonché delle catture o uccisioni accidentali sul territorio e nelle acque italiane per verificare l'efficacia dell'applicazione delle misure di gestione e di conservazione.


Il documento di riferimento sono le "Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici" (ISPRA, ML89/2013), elaborate dal Gruppo di lavoro ristretto sulle tartarughe marine, coordinato da ISPRA per conto del MATTM nel 2007, revisionate nel 2008, promulgate nel 2013 e approvate definitivamente in Conferenza Stato Regioni nel 2014, come utile contributo per l'attuazione della Strategia Nazionale della Biodiversità (SNB).

Le Regioni sono invitate a razionalizzare e coordinare, con le modalità ritenute più opportune, le attività inerenti le tartarughe marine, con particolare riferimento alla creazione di Centri di recupero e soccorso (CRAS), limitandone la proliferazione al fine di ottimizzare l'uso delle risorse e renderne maggiormente efficace l'operato. Resta sottointeso l'obbligo per qualsiasi centro che svolga pratiche veterinarie di dotarsi delle specifiche autorizzazioni sanitarie.

L'Amministrazione Regionale della Campania, Assessorato all'Ecologia ed alla Tutela dell'Ambiente, il 6 giugno 2008 ha sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Protocollo di Intesa "Piano d'Azione per la Conservazione delle Tartarughe Marine", impegnandosi all'adozione volontaria delle suddette Linee Guida Nazionali.

Al momento quadro normativo e regolamentare in Campania è costituito da:

1. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n.166 del 31/03/2015. Strategia Nazionale per la Biodiversità – "Linee Guida per il recupero, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici" – Istituzione Rete di Nodi di "detenzione temporanea" di tartarughe marine in Campania. Identifica nella Stazione Zoologica di Napoli il centro di riferimento regionale per il recupero e la riabilitazione delle tartarughe marine e gli affida il ruolo di coordinamento della rete di intervento.



Consiglio Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE n. 231 del 14/07/2015 – Linee guida per il recupero di cetacei, tartarughe marine e selacei morti o in difficoltà. Definisce le modalità operative per il recupero ed il trasferimento degli esemplari di tartaruga marina rinvenuti vivi o morti lungo le coste Campane ed identifica la Stazione Zoologica di Napoli quale centro di riferimento per le attività di recupero, cura e riabilitazione.

3. Le tartarughe marine in Campania, sintesi dei dati 2010-2020

3.1 Nidificazioni

La Campania è il più importante sito di nidificazione della tartaruga marina comune del Mediterraneo occidentale. Il fenomeno, ancora di lieve entità, ha assunto carattere di regolarità dal 2012, con nidificazioni registrate ogni anno, prevalentemente nell'area cilentana. Negli ultimi anni si è osservato inoltre un incremento significativo del numero di nidificazioni che ha raggiunto nel 2020 il numero record di 32 nidi e ben 14 attività esplorative da parte di femmine adulte concluse senza deposizione delle uova.

Dal 2019, grazie alla collaborazione di diverse associazioni ed Enti è stato possibile monitorare 30 km di costa sui circa 200 potenzialmente idonei per la nidificazione della tartaruga marina e attivare i presidi h24 per l'assistenza alla schiusa per tutti i nidi identificati. Ampi tratti di costa sabbiosa, come ad esempio il litorale flegreo-Domizio, che hanno una minore frequenza di nidificazioni non sono però pattugliati regolarmente il che impedisce la quantificazione precisa del numero effettivo di nidificazioni nella regione. Molti nidi potrebbero non essere segnalati e andare distrutti per cause antropiche come la pulizia della spiaggia con mezzi meccanici o il posizionamento delle strutture balneari. Inoltre è evidente la necessità di potenziare le attività di informazione e sensibilizzazione dei diversi portatori di interesse, quali ad esempio operatori balneari e amministrazioni locali, per coinvolgerli attivamente nella tutela dei nidi di tartaruga marina.


3.2 Spiaggiamenti e interazione antropica

Nel periodo 2010-2020 in Campania sono stati recuperati con il supporto dell'AMP Punta Campanella, dell'ENPA e delle altre associazioni ed Enti che partecipano al network coordinato dalla Stazione Zoologica di Napoli, 817 esemplari di tartaruga marina, di cui 217 vivi e 600 morti. Non è presente un trend statisticamente significativo, indice che, al netto di oscillazioni, le tartarughe marine sfruttano con regolarità gli ambienti marini e costieri della regione. Lo spiaggiamento delle carcasse presenta un'evidente stagionalità con un picco deciso in corrispondenza del mese di giugno. Le cause principali di spiaggiamento sono, nell'ordine, l'interazione con gli strumenti da pesca, l'impatto con i natanti e l'ingestione o intrappolamento nei rifiuti.

La numerosità degli esemplari rinvenuti morti, mediamente tre volte superiore a quella dei vivi, evidenzia una criticità di conservazione delle tartarughe marine in Campania legata prevalentemente alla pesca a strascico, attiva maggiormente nelle aree con fondali bassi e sabbiosi del litorale salernitano e flegreo-Domizio, dove si concentrano anche gli spiaggiamenti.

4. Conclusione

Alla luce delle considerazioni innanzi riportate, la presente Proposta di Legge intende promuovere un approccio alla problematica mediante:



Consiglio Regionale della Campania

1. **Armonizzazione normativa regionale.** L'esistenza dei due atti normativi che attualmente regolamentano in maniera eterogenea il monitoraggio ed il recupero delle tartarughe marine in Campania, crea situazioni di potenziale confusione che possono minare l'efficacia delle azioni messe in campo. Da qui l'esigenza di provvedere ad una armonizzazione degli strumenti normativi, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali, al fine di creare un unico network regionale per il monitoraggio, il recupero e la riabilitazione delle tartarughe marine e per la definizione di standard operativi per la gestione e l'ospedalizzazione degli esemplari a beneficio del benessere animale e della conservazione della specie sul territorio della Campania.
2. **Monitoraggio delle nidificazioni:** Al fine di valutare l'effettiva entità delle nidificazioni di tartaruga marina e pianificare gli opportuni interventi di conservazione proattiva sul territorio campano, andrà programmato un piano di monitoraggio delle coste potenzialmente idonee per la deposizione. Tale programma dovrà avere una durata minima di almeno 3 anni al fine di poter valutare eventuali oscillazioni temporali del fenomeno e consentire di individuare i siti maggiormente interessati dove concentrare le attività di gestione proattiva per la tutela e il ripristino degli habitat di spiaggia.
3. **Riduzione dell'impatto della pesca** mediante l'adozione di buone pratiche e una maggiore collaborazione tra pescatori e rete di recupero anche grazie ad una campagna di informazione e sensibilizzazione al fine aumentarne il coinvolgimento nelle attività di tutela delle tartarughe marine.

L'articolo 1 istituisce la Rete Regionale per la Conservazione e il Monitoraggio delle Tartarughe Marine e Cetacei della Regione Campania

L'articolo 2 descrive gli obiettivi che la proposta di legge intende perseguire mediante l'individuazione delle azioni di sistema che dovranno essere realizzate.

L'articolo 3 fornisce le definizioni di alcuni concetti chiave presenti nel testo.

L'articolo 4 definisce la Struttura della Rete Regionale mediante:

- Individuazione dei componenti del Nucleo Regionale di Coordinamento
- Definizione delle Strutture di Intervento Territoriali, distinzione dei diversi livelli di operatività delle stesse ed elencazione degli Enti Pubblici che possono costituirsi come tali;
- Compiti e Funzioni della Stazione Zoologica Anton Dohrn ai fini della presente proposta di legge;
- Compiti e Funzioni della Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ai fini della presente proposta di legge;
- Istituzione e composizione del Tavolo di indirizzo e coordinamento;

L'articolo 5 individua i compiti del Nucleo Regionale di Coordinamento;

L'articolo 6 stabilisce i compiti del Tavolo di indirizzo e coordinamento tra i quali la redazione del Regolamento di Funzionamento della Rete e il Piano di Azione Operativo relativo alle attività che la Rete intende condurre. Il Piano deve prevedere due principali aree di intervento:

- Monitoraggio delle nidificazioni
- Riduzione dell'impatto della pesca


L'articolo 7 descrive le modalità di istituzione dei Centri di primo soccorso e i centri di recupero per tartarughe e cetacei.

L'articolo 8 riguarda le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi previsti.

L'articolo 9 stabilisce l'entrata in vigore della legge.



Consiglio Regionale della Campania



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE
RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE TARTARUGHE
MARINE E CETACEI DELLA REGIONE CAMPANIA

RELAZIONE FINANZIARIA

I costi derivanti dalle disposizioni della legge sono così determinati per ciascuna delle due annualità, 2022 e 2023:

- Per il monitoraggio delle nidificazioni, premesso che il programma non potrà non prevedere la creazione di almeno 3 campi base, Litorale flegreo-domizio, Litorale salernitano e Litorale cilentano, si prevede un costo complessivo del programma di monitoraggio di € 30.000,00, con il coinvolgimento di n. 3 giovani campani laureati assunti con contratti di ricerca che saranno formati per le attività di monitoraggio e di tutela della specie.
- Per la logistica dei campi e i volontari che vi parteciperanno oltre che per i materiali di sensibilizzazione si prevede una spesa di € 10.000,00.
- Per la riduzione dell'impatto della pesca, sono quantificate in € 10.000,00 le risorse necessarie per la logistica, la produzione dei materiali di sensibilizzazione e l'organizzazione di incontri con i portatori di interesse.

Per tali oneri, stimati complessivamente in **€ 100.000,00**, per entrambe le annualità 2022 e 2023, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 9 programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione".

Per le annualità successive al 2023 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). La proposta, infine, autorizza la Giunta regionale a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE
RETE REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE TARTARUGHE
MARINE E CETACEI DELLA REGIONE CAMPANIA

Articolo 1

Rete Regionale per la Conservazione e il Monitoraggio delle Tartarughe Marine e Cetacei della Regione Campania

E' istituita la Rete Regionale per la Conservazione e il Monitoraggio delle Tartarughe Marine e Cetacei della Regione Campania che ha la finalità di coordinare le attività di monitoraggio, recupero, soccorso, affidamento ai fini della riabilitazione e delle attività diagnostiche di tartarughe marine e cetacei nonché di favorire le attività di ricerca e gli interventi atti a minimizzare gli impatti antropici sul ciclo di vita delle specie in oggetto.

A tal proposito sono favoriti processi partecipativi e di assunzione di responsabilità che coinvolgono tutti gli Enti e soggetti privati portatori di interesse.

Art. 2
Obiettivi

Al fine di realizzare un efficace piano per la tutela e per il monitoraggio dello stato di conservazione delle tartarughe marine e dei cetacei in Campania è necessario sviluppare azioni a lungo termine che abbiano come obiettivi:

1. definire i requisiti strutturali organizzativi e strumentali che le strutture di soccorso, terapia e riabilitazione devono possedere per essere riconosciuti di interesse regionale;
2. coordinare le strutture di soccorso dislocate sul territorio regionale e potenziarne la capacità di intervento;
3. promuovere attività costanti di monitoraggio sullo stato di conservazione delle popolazioni di tartarughe marine e cetacei e sullo stato qualitativo dell'ambiente marino e dei loro habitat;
4. promuovere attività di ricerca e di conservazione delle specie finalizzate all'individuazione delle aree critiche per la loro salvaguardia e alla mitigazione del conflitto con le attività antropiche;
5. favorire i controlli degli Istituti Zooprofilattici sulle cause di morte delle tartarughe e dei cetacei;
6. potenziare le banche dati telematiche regionali dedicate ai ritrovamenti delle tartarughe marine e dei cetacei in collegamento con le banche dati e le reti nazionali, migliorando e perfezionando la raccolta dati e il successivo invio;
7. formare personale qualificato da coinvolgere nelle diverse attività intraprese dalla Rete Regionale;
8. divulgare le azioni e le attività svolte dalla Rete Regionale;
9. coinvolgere e sensibilizzare tutti i soggetti che operano nell'ambiente marino e costiero;
10. instaurare collaborazioni a livello nazionale ed internazionale allo scopo di predisporre azioni congiunte ed efficaci volte alla tutela delle tartarughe marine e dei cetacei;
11. organizzare o partecipare a tavoli tecnici, workshop, seminari, congressi nazionali ed internazionali al fine di aggiornare e diffondere le conoscenze in materia di tutela delle tartarughe marine e dei cetacei;



Consiglio Regionale della Campania

12. elaborare e produrre rapporti, studi e strumenti di comunicazione destinati agli operatori in ambiente marino e costiero al fine di ridurre gli impatti antropici nei confronti delle specie in oggetto e del loro habitat;
13. attivare azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale a livello scolastico e di tutti gli operatori coinvolti nella problematica;
14. mantenere collegamenti con le altre reti regionali che verranno istituite in futuro.

In particolare, il raggiungimento di questi obiettivi sarà definito in un Piano di Azione Operativo, predisposto dal Tavolo di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, in coerenza con quanto definito dal Ministero della Transizione Ecologica.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente legge si intende per:

1. attività di soccorso e di recupero: attività condotte con le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre in natura esemplari di tartarughe marine e cetacei feriti, debilitati o comunque rinvenuti in difficoltà;
2. attività diagnostiche: attività aventi come finalità l'accertamento dello stato sanitario e delle cause di morte nonché il controllo delle malattie infettive delle tartarughe marine e dei cetacei anche a tutela della salute pubblica;
3. attività di conservazione: attività che, tramite effetti diretti o indiretti, hanno una probabilità di influire positivamente sulla crescita in situ della popolazione delle tartarughe marine o dei cetacei, interrompendo o invertendo o impedendo il manifestarsi di un trend negativo;
4. attività di ricerca: attività svolte nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato dall'Autorità competente (con obiettivi e metodi definiti), escluse le attività che prevedono pratiche sperimentali invasive, che abbiano come prodotto ultimo la comunicazione dei risultati alla comunità scientifica e/o ai soggetti interessati tramite comunicazione congressuale, pubblicazione su riviste scientifiche, o reportistica.

Art. 4 Struttura della Rete Regionale

La Rete Regionale per la Conservazione e il Monitoraggio dei delle Tartarughe Marine e Cetacei della Regione Campania è costituita da:

1. il Nucleo Regionale di Coordinamento, costituito dal D.G. Politiche agricole, alimentari e forestali / 50 07 19 - UOD Caccia, Pesca ed Acquacoltura e coadiuvato da D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema / 50 06 07 - UOD Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e riserve naturali e D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale / 50 04 01 - UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria;
2. Le Strutture di Intervento, distinte in funzione delle competenze, dei livelli di operatività e della dotazione di personale e tecnologica, sono:
 - a) Operatori di Primo Intervento;
 - b) Centri di Primo soccorso;
 - c) Centro di Terapia e Riabilitazione;



Consiglio Regionale della Campania

d) Centro per la Diagnostica.

Ai fini della presente legge, la Stazione Zoologica Anton Dohrn, Ente pubblico di Ricerca, è individuato quale centro di riferimento regionale per attività di soccorso e di recupero delle tartarughe marine e dei cetacei nonché centro di coordinamento regionale per il monitoraggio delle nidificazioni di tartaruga marina.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Ente Sanitario di diritto pubblico, è individuato quale centro di riferimento regionale per le attività diagnostiche e l'accertamento dello stato sanitario e delle cause di morte, nonché il controllo delle malattie infettive delle tartarughe marine e dei cetacei anche a tutela della salute pubblica.

Sono strutture di Intervento della rete i seguenti Enti Pubblici:

- Stazione Zoologica Anton Dohrn
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
- Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania
- Direzione Marittima di Napoli
- Comando Regione Carabinieri Forestale Campania
- Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza Sanitaria del Pescato
- Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria
- AMP Punta Campanella
- AMP Parco Sommerso di Gaiola
- AMP Regno di Nettuno
- AMP Santa Maria di Castellabate
- AMP Costa Infreschi e della Masseta
- Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

I compiti e le funzioni di ciascun soggetto pubblico saranno definiti dal Protocollo di Intesa da sottoscrivere tra gli Enti pubblici aderenti alla Rete e che sarà adottato dal Nucleo Regionale di Coordinamento della Rete entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'adesione alla rete come Strutture di Intervento è aperta ad Enti ed Associazioni pubbliche e private. Le modalità di partecipazione saranno dettagliate con apposito Regolamento, elaborato dal Tavolo di indirizzo e coordinamento di cui al successivo comma 3 del presente articolo.

3. Il Tavolo di indirizzo e coordinamento è presieduto dal Responsabile o da un suo delegato di D.G. Politiche agricole, alimentari e forestali / 50 07 19 - UOD Caccia, Pesca ed Acquacoltura, coadiuvato da D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema / 50 06 07 - UOD Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero - Parchi e riserve naturali, e da D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale / 50 04 01 - UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria.


4. Ciascun Ente che partecipa alla Rete individua un referente quale componente del Tavolo.

Art. 5

Compiti del Nucleo Regionale di Coordinamento

1. Al Nucleo Regionale di Coordinamento sono demandati i compiti di:

- a) coordinamento della Rete Regionale,
- b) convocazione degli incontri del Tavolo di indirizzo e coordinamento;



Consiglio Regionale della Campania

- c) sorveglianza sanitaria sui centri di primo soccorso e sui centri di terapia e riabilitazione per tartarughe marine e cetacei;
- d) autorizzazione delle istanze di partecipazione alla Rete;
- e) progettazione e svolgimento di attività di formazione per i soggetti che operano in mare sugli aspetti veterinari e di benessere animale;
- f) promozione attività finalizzate a ridurre gli impatti delle attività di pesca e acquacoltura sulle specie marine protette;
- g) attività di raccordo e coinvolgimento degli attori di settore;
- h) definizione delle risorse economiche e dei criteri per la concessione di contributi per le attività delle rete, acquisito il Piano di Azione Operativo elaborato dal Tavolo di Indirizzo e Coordinamento.

Art. 6

Compiti del Tavolo di indirizzo e coordinamento

1. Il Tavolo di indirizzo e coordinamento:
 - a) redige entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge uno specifico regolamento per il funzionamento Rete Regionale per la Conservazione e il Monitoraggio dei delle Tartarughe Marine e Cetacei della Regione Campania, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale e con le specifiche Linee Guida redatte dal Ministero della Transizione Ecologica già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - b) propone le procedure operative di intervento e le successive modifiche;
 - c) predispone il Piano di Azione Operativo relativo le attività che la Rete Regionale intende condurre, contenente in dettaglio le modalità e le tempistiche di realizzazione delle stesse e la specificazione delle competenze di ciascun Ente coinvolto nella Rete. In particolare, il Piano dovrà prevedere:
 - Monitoraggio delle nidificazioni: Al fine di valutare l'effettiva entità delle nidificazioni di tartaruga marina e pianificare gli opportuni interventi di conservazione proattiva sul territorio campano, andrà programmato un piano di monitoraggio delle coste potenzialmente idonee per la deposizione. Tale programma dovrà avere una durata minima almeno triennale al fine di poter valutare eventuali oscillazioni temporali del fenomeno e consentire di individuare i siti maggiormente interessati dove concentrare le attività di gestione proattiva per la tutela e il ripristino degli habitat di spiaggia.
 - Riduzione dell'impatto della pesca mediante l'adozione di buone pratiche e una maggiore collaborazione tra pescatori e rete di recupero anche grazie ad una campagna di informazione e sensibilizzazione al fine aumentarne il coinvolgimento nelle attività di tutela delle tartarughe marine.
 - d) Il Piano di cui al comma precedente indica gli interventi da adottare con le indicazioni delle modalità, dei costi e delle relative priorità necessarie per il funzionamento della Rete.

Art.7

Centri di primo soccorso e centri di recupero per tartarughe e cetacei

1. La Giunta Regionale, sentito l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), autorizza l'istituzione di centri di primo soccorso e di centri di recupero per tartarughe marine e per cetacei



Consiglio Regionale della Campania

con le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti. Tali autorizzazioni possono essere concesse ai Carabinieri Forestali, ai dipartimenti scientifici degli Enti di ricerca e delle università, alle Aree Marine Protette, agli Enti Parco Nazionali e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero della Transizione ecologica che operano in Campania.

2. L'autorizzazione è subordinata alla predisposizione di un progetto esecutivo che illustri nel dettaglio le strutture, le funzioni e le risorse, sia finanziarie sia professionali, e di un dettagliato programma di gestione.

3. La Giunta Regionale, a seguito di parere dell'ISPRA, autorizza l'istituzione centri di primo soccorso e di centri di recupero e con delibera stabilisce l'assegnazione di eventuali contributi da versare annualmente ai suddetti centri.

Art. 8
Risorse Finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in € 100.000,00 per l'annualità 2022 e 2023, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 9 programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione".

2. Per le annualità successive al 2023 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).